GIS EXPO 2023

SEMINARIO VERIFICA PERIODICA E FORMAZIONE I CONTRIBUTI INAIL ALLA SICUREZZA SUL LAVORO

GIS PIACENZA SALA A QUARTIRE FIERISTICO 5 OTTOBRE 2023

Relazione La formazione per la sicurezza dei lavoratori: esperienze dal territorio

Relatore Ing. Pierpaolo Neri



- Formazione, abilitazione e addestramento
- Uso delle attrezzature di lavoro in sicurezza
- Formazione e addestramento efficaci
- Attrezzature di lavoro e infortuni
- Riflessioni su alcuni casi reali


- L'uso in sicurezza di un'attrezzatura, è connesso a comportamenti umani (oltre che supportato quando possibile dalle tecnologie disponibili) e si basa quindi sulla capacità di usare correttamente e consapevolmente un'attrezzatura, conoscendone comportamenti, rischi e limiti per sé e per altri
- □ L'uso corretto è fortemente connesso a 3 fattori:
 - formazione generale sulle tematiche
 - □ formazione specifica
 - addestramento

- □ FORMAZIONE: conoscenze e competenze
- □ FORMAZIONE SPECIFICA: conoscenze/competenze specifiche incluso l'addestramento
- ADDESTRAMENTO: complesso delle attività dirette a far apprendere ai lavoratori l'uso corretto di attrezzature, macchine, impianti...e le procedure di lavoro – <u>saper utilizzare</u>
- Il soggetto cardine è l'operatore addetto all'attrezzatura, con la sua esperienza e la sua percezione dei rischi
- E' importante valorizzare tale esperienza e orientarla verso l'uso corretto e consapevole dell'attrezzatura

- Non si deve, non è affatto utile fare «tabula rasa» dell'esperienza dell'operatore
- Tale esperienza deve essere valorizzata e sfruttata per fondare su questa la formazione, in modo che la formazione sia ((fatta propria)) dal lavoratore e sia possibile togliere gli usi scorretti, dando evidenza (e se possibile esperienza diretta in sicurezza) delle implicazioni pratiche per la sicurezza

- Per alcune specifiche attrezzature di lavoro (macchine), inoltre, in Italia la legislazione prevede un percorso abilitante (ASR Febbraio 2012 attualmente in corso di revisione)
- □ Il Febbraio 2012 con gli **ASR-2012** (rif. art. 73 comma 5 D.Lgs.81/2008), segnò un **cambio di passo** nella sicurezza di alcune attrezzature in tema di formazione e addestramento
- Si riconosceva infatti un principio: le attrezzature incluse nell'ASR, presentano condizioni d'uso peculiari che configurano maggior criticità per l'uso in sicurezza per gli addetti e anche per il contesto di lavoro al contorno (rischio di ribaltamento, di coinvolgimento di terzi...)

Si riconosceva, esplicitamente, che la formazione specifica non era sufficiente di per sé, ma, analogamente ad es. ai mezzi di trasporto, che l'uso di tali macchine dovesse essere autorizzato attraverso un esame teorico/pratico ((abilitante))



- E' tuttavia necessario nei controlli di processo ed in particolare quando si ragiona di processi che incidono sulla vita delle persone porsi sempre una domanda: il sistema di controllo attuale riesce ad incidere sul processo in esame?
- L'attività di vigilanza/controllo su formazione/addestramento per l'uso sicuro di macchine è sufficiente, è davvero efficace?
- Le attività di vigilanza riescono ad incidere positivamente sul complessivo sistema dalla formazione, ma hanno limiti di efficacia nel rilevare le reali capacità del «sistema di formazione per la sicurezza» di produrre esiti positivi per gli addetti alle attrezzature

- Sono numerosi e diversificati i progetti specifici di vigilanza e controllo attivate in modo anche mirato sul tema (es. Regione Emilia-Romagna), a titolo esemplificativo su:
 - □ Vigilanza su **formazione generale** e specifica (anche su attrezzature)
 - □ Vigilanza su **abilitazioni idonee** ed in corso di validità (aggiornamenti)
 - □ Vari **progetti di comparto sulla sicurezza** delle macchine (formazione inclusa)
 - ...ed ovviamente gli accertamenti sulla formazione e addestramento sempre effettuata in occasione di infortuni che coinvolgono o meno attrezzature
 - Un esempio di progetto mirato al tema in esame, che richiede approfondimenti tecnici che danno la misura del fatto che si tratta di vigilanza e controllo mirati, ben circostanziati e non superficiali

Uso delle attrezzature di lavoro in sicurezza

□ Stralcio check – list di controllo di un progetto di monitoraggio in R.E-R.

Documento	Originale	Consultato sul posto	Note	Richiesta di consegna	Data e ora di consegna	Modalità e luogo di consegna
Attestati di formazione specifica ASR 22 Febbraio 2012 attuazione dell'art. 73 com. 5 D.Lgs. 81/08 s.m.i.	□SI □NO	□SI □NO		SI NO		-
a) Ente formatore	□SI □NO	□SI □NO		□SI □NO		
b) Abilitazione macchina specifica (carrello elevatore, ple, autogru su autocarro, etc.	□SI □NO	□SI □NO		□SI □NO		
c) Contenuti minimi (docente, soggetto formatore, etc)	□SI □NO	□SI □NO		□SI □NO		
d) data e validità corso	□SI □NO	SI NO		□SI □NO		
Dichiarazione di Conformità dell'attrezzatura (se CE) / libretto di omologazione o prima verifica ENPI/ISPESL/INAIL	□SI □NO	□SI □NO		□SI □NO		
Manuale di Uso e Manutenzione	□SI □NO	□SI □NO		□SI □NO		
Registro dei controlli / Libretto delle manutenzioni	□SI □NO	□SI □NO		□SI □NO		
Attrezzature intercambiabili in dotazione *	□SI □NO	□SI □NO		□SI □NO		

- Quali attività di «regolazione del Sistema», incluse le attività di vigilanza da parte degli Organismi Pubblici possono meglio incidere sull'uso in sicurezza delle macchine?
- Il tema, collegato a comportamenti umani, è inevitabilmente connesso ad un processo di cambiamento nella percezione del rischio ed alla consapevolezza delle azioni
- Alcuni dati sintetici dall'attività di vigilanza e controllo della Regione E-R, in riferimento alla formazione ed a abilitazione e formazione specifica

Formazione e addestramento efficaci

Emilia- Romagna: sanzioni art. 37 e art. 71 comma 7 D.Lgs.81/2008

Art.	comma	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
37	Tutti	154	201	223	221	87	194	289
<i>7</i> 1	7	25	30	17	23	23	42	29
	iolazioni /addestr	1 <i>7</i> 9	231	240	244	110	236	318
	lazioni violazioni	6,69%	7,92%	8,23%	8,76%	6,64%	9,26%	9,29%

- La vigilanza quindi è attiva sul tema formazione da parte degli
 O.V. territoriali e produce sanzioni che fanno emergere situazioni non regolari (indicatore certo da non trascurare)
- Ma il numero di sanzioni in specifico sull'art. 71 comma 7 è limitato...«quasi fisiologico»...eppure il fenomeno dell'uso non corretto di attrezzature è reale ed emerge dagli infortuni
- Quel è il punto critico: le attività di vigilanza/controllo/monitoraggio si basano su evidenze documentali per le attrezzature e per gli addetti: i percorsi formativi, abilitativi e addestrativi sono davvero coerenti con i disposti di legge (come emerge dalle evidenze) o in taluni casi presentano situazioni «dubbie»?

- La reale capacità di utilizzare macchine in sicurezza, che presuppone un addestramento efficace e una concreta percezione del rischio, può essere migliorata intervenendo sul processo abilitativo e formativo
- Purtroppo, emerge nelle dinamiche infortunistiche il tema di azioni compiute non corrette o comunque non idonee
- Attività dell'infortunato: azione compiuta dall'infortunato nel corso della dinamica infortunistica (gesto, movimento...)
- Attività di terzi: azione compiuta da terzi (altri lavoratori o altre persone presenti sulla scena dell'infortunio) nel corso della dinamica infortunistica

- Le violazioni che possono essere riscontrate sono carenze di «adempimento» agli obblighi formativi generali, specifici ed abilitativi
- Un passo in avanti appare sul punto la recente modifica normativa del DL 4 maggio 2023, n. 48 «Misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro» (GU n.103 del 4-5-2023 - vigente dal 5-5-2023)
- □ Interviene su alcuni **punti importanti** agli artt. 37, 73 e 72: formazione, formazione specifica e noleggio

- Art. 37- alla Conferenza permanente SRPa è aggiunta la competenza per la rivisitazione e modifica degli accordi complessivi sulla formazione
- Obiettivo: garantire anche il monitoraggio dell'applicazione degli accordi in materia di formazione, nonché il controllo sulle attività formative e sul rispetto della normativa di riferimento, sia da parte dei soggetti che erogano la formazione sia da parte dei soggetti destinatari della stessa

- □ Tale modifica mira a garantire il monitoraggio sull'applicazione degli accordi in materia di formazione e il controllo sul corretto svolgimento dell'attività formativa e sul rispetto della normativa di riferimento sia da parte dei soggetti che erogano la formazione sia da parte dei soggetti destinatari della formazione
- Il tema critico è infatti la necessità di contrastare possibili condotte, non conformi alla legge, da parte di qualche soggetto formatore o anche di qualche datore di lavoro che potrebbe simulare lo svolgimento di attività formative con conseguente rilascio di attestati definibili «dubbi»

- Art. 72 comma 2 si parla di «dichiarazione autocertificativa del soggetto che prende a noleggio, o in concessione in uso, o del datore di lavoro»; la modifica rafforza le regole di sicurezza sul lavoro e di ridurre gli infortuni, al fine di fornire maggior chiarezza da un lato agli operatori nel settore del noleggio e agli organi di vigilanza eliminando incertezze interpretative dovute all'attuale formulazione della norma
- Chiunque noleggi a freddo deve attestare l'avvenuta formazione e addestramento specifico, effettuati conformemente alle disposizioni del Titolo III, dei soggetti individuati per l'utilizzo (anche se stesso)

- Art. 73 comma 4-bis. Il datore di lavoro che fa uso delle attrezzature che richiedono conoscenze particolari di cui all'articolo 71, comma 7, provvede alla propria formazione e al proprio addestramento specifico al fine di garantire l'utilizzo delle attrezzature in modo idoneo e sicuro
- Si supera quindi un vuoto normativo: nessun obbligo di formazione specifica in capo al DdL nel caso di utilizzo di proprie attrezzature di lavoro per attività professionali; conseguentemente è inserita anche la relativa sanzione
- Il DdL non è un soggetto presuntivamente formato/addestrato per le attrezzature della sua organizzazione lavorativa

- Quindi modifiche che mirano a monitorare che i soggetti coinvolti nella formazione, sulle attrezzature ma non solo, partecipino al processo svolgendo concretamente ed in modo efficace il loro ruolo: erogatori della formazione e beneficiari della formazione (DdL inclusi per le attrezzature)
- Che cosa incide essenzialmente sul processo efficace di formazione e addestramento sulle macchine nel contesto più ampio dell'uso in sicurezza di una macchina?






Formazione e addestramento efficaci



Pierpaolo Neri - AUSL della Romagna



- In questo quadro normativo, attivo da oltre 10 anni di distanza, consideriamo ad esempio il caso delle Piattaforme di Lavoro Elevabili (PLE)
- L'ASR 2012 prevede un modulo tecnico (3 ore) con formazione sulla tipologia di macchina e sull'uso (caratteristiche, componenti strutturali, sistemi di stabilizzazione, dispositivi di comando e di sicurezza, controlli da effettuare, DPI specifici, analisi e valutazione dei rischi più ricorrenti nell'utilizzo)
- □ L'ASR 2012 prevede un modulo pratico per PLE che operano su stabilizzatori (4 ore)

- Modulo pratico con esercitazioni di pratiche operative: effettuazione di esercitazioni...osservando le procedure operative di sicurezza, simulazioni di movimentazioni della piattaforma in quota
- E' inoltre importante ai fini della sicurezza, essere in grado di condurre in sicurezza tali macchine anche in condizioni anomale che possano verificarsi durante il funzionamento

- Il punto fondamentale, per un uso sicuro, è avere esperienza diretta con talune situazioni, ma non sempre le situazioni possono essere sperimentate in completa sicurezza
- Importanza di un addestramento (in condizioni di sicurezza): sperimentazione della corretta gestione di situazioni critiche, per ottenere un'adeguata percezione delle situazioni di rischio, permettere di prevenire i pericoli concreti d'uso; spingere ad una corretta capacità valutazione ed autovalutazione dell'operatore che potrà così agire correttamente

- □ **Prove di** inclinazione della navicella (durante corso Sc. Edile Pesaro)
- Si tratta di prove direttamente sulla macchina che simula una situazione che si può verificare e va gestita con i controlli della PLE



- Ad esempio possono essere sperimentate alcune situazioni critiche di potenziale rischio (indicate nel manuale come vietate o critiche); sono situazioni che a volte possono essere riscontrate in caso di infortunio
- A Non sovraccaricare la PLE: la portata indicata sulla targa non deve mai essere superata e comprende sia le persone che gli attrezzi/materiale utilizzati per l'attività
- B Non appoggiare la piattaforma su altre strutture, fisse o mobili o di qualunque genere

- Esaminiamo alcuni incidenti/infortuni reali
- Quale comportamento del lavoratore?
- Quale percezione del rischio ha?
- E' in grado di capire esattamente cosa sta facendo?
- Lo ha sperimentato...in qualche modo...lo ha «imparato» nella sua formazione/addestramento?

- □ ES. A Non appoggiare la piattaforma su altre strutture
- Non si tratta di un caso di sbarco in quota (situazione peraltro non prevista a livello formativo nell'ARS 2012 a prescindere dalla conformità della PLE rispetto dei RESS della Direttiva in riferimento a tale rischio), ma solamente di un infortunio non grave a seguito di appoggio della navicella su altra struttura
- E' una situazione anomala e vietata, che, in caso dovesse accadere, richiede capacità di gestione della macchina
- L'operatore coinvolto aveva percezione esatta della conseguenza delle sue manovre?

- ES. B Sollevamento carichi
- Sollevamento carichi importanti: baricentro
- Rischi di impigliamento
- Coinvolgimento di terzi
- L'operatore coinvolto aveva percezione esatta della conseguenza delle sue manovre?

- ES. C Ribaltamento gru su autocarro
- Stabilizzazione
- Che valutazione può aver fatto l'addetto alla gru?
- Aveva idea del comportamento della macchina?
- Ma perché ha agito così?
- Coinvolgimento di terzi
- L'operatore coinvolto aveva percezione esatta della conseguenza delle sue manovre?

- Infine alcuni spunti di riflessione per una formazione efficace all'uso in sicurezza delle attrezzature:
 - Valorizzare dell'esperienza positiva dei lavoratori in quanto il lavoratore è soggetto attivo e fulcro delle attività
 - Stimolare una corretta percezione del rischio: sperimentare!
 - Aggiornamento periodico: norme e casi pratici
 - Analizzare le situazioni di rischio ed i near miss
 - Sperimentare e situazioni critiche, anomale prevedibili e favorire nei corsi di formazione la capacità di valutazione e di autovalutazione degli operatori
 - Ma allora...ha senso la domanda «...posso fare l'aggiornamento in remoto...?»

Sperimentare

in sicurezza per avere un'adeguata percezione delle situazioni di rischio, avere capacità di valutare le situazioni e saper attuare azioni corrette





Grazie per l'attenzione

Ing. Pierpaolo Neri

Direttore Unità Operativa

Sicurezza Impiantistica e Antinfortunistica Romagna

Azienda USL della Romagna

e-mail: pierpaolo.neri@auslromagna.it